



**SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO**  
*Divisione Vigilanza Distribuzione I*

Rifer. a nota n. del

Classificazione XIII 2 1

All.ti n. | |

Oggetto Ordine di cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa abusiva svolta attraverso i siti internet [www.breve.christiancenedese.it](http://www.breve.christiancenedese.it) e [breve.christiancenedese.it](http://breve.christiancenedese.it)

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi") e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 ("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").

**RILEVATO** che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:

- 
- a) in data *omissis* , *omissis* , società di intermediazione assicurativa iscritta nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) *omissis* , ha segnalato l'esistenza in *internet* del sito [breve.christiancenedese.it](http://breve.christiancenedese.it) attraverso il quale verrebbe svolta attività di intermediazione assicurativa abusiva. *omissis* ;
- b) il sito [breve.christiancenedese.it](http://breve.christiancenedese.it) fa riferimento all'offerta di polizze assicurative e possiede i medesimi contenuti e i medesimi dati di registrazione nel portale [whois.domaintools.com](http://whois.domaintools.com) dei siti *internet* [www.rca.christiancenedese.it](http://www.rca.christiancenedese.it), [rca.christiancenedese.it](http://rca.christiancenedese.it), [www.rc.christiancenedese.it](http://www.rc.christiancenedese.it) e [rc.christiancenedese.it](http://rc.christiancenedese.it), per i quali l'IVASS in data 24/03/2026 e 17/04/2026 ha emanato gli Ordini di cessazione, rispettivamente, prot. nn. 0062869/26 e 0084108/26, in quanto ha accertato l'offerta abusiva di servizi assicurativi;
- c) il sito non è risultato incluso nella lista dei domini *internet* appartenenti ai soggetti regolarmente iscritti nel RUI, pubblicata sul sito dell'IVASS;
- d) il sito riporta riferimenti riconducibili al collaboratore *omissis* , quali il nominativo, il numero di iscrizione nel RUI (*omissis*) , il numero di P.IVA *omissis* e l'indirizzo di *omissis* ; il sito riporta inoltre l'indirizzo *e-mail* *omissis* e un numero di telefonia mobile;
- e) il sito [breve.christiancenedese.it](http://breve.christiancenedese.it) non è riconducibile ad alcun soggetto iscritto nel RUI e risulta alla data odierna ancora attivo ed è accessibile agli utenti anche antepoendo al nome a dominio l'acronimo [www](http://www).

CONSIDERATO che l'esercizio di attività di intermediazione assicurativa costituisce attività riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che i siti internet [www.breve.christiancenedese.it](http://www.breve.christiancenedese.it) e [breve.christiancenedese.it](http://breve.christiancenedese.it) non sono riconducibili ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non sono legittimati alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

**SI ORDINA**

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2 del Codice del Consumo, la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei

---

confronti del pubblico italiano esercitata tramite i siti internet  
[www.breve.christiancenedese.it](http://www.breve.christiancenedese.it) e [breve.christiancenedese.it](http://breve.christiancenedese.it).

Un estratto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da  
MADDALENA RABITTI